

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE
COMUNALI**

INDICE

FINALITA'	ARTICOLO 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	ARTICOLO 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	ARTICOLO 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ARTICOLO 5
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ARTICOLO 6
RISCOSSIONE ORDINARIA	ARTICOLO 7
RISCOSSIONE COATTIVA	ARTICOLO 8
DILAZIONI DI PAGAMENTO	ARTICOLO 9
SANZIONI	ARTICOLO 10
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	ARTICOLO 11
MISURA DEGLI INTERESSI	ARTICOLO 12
MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI	ARTICOLO 13
VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITA'	ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	ARTICOLO 15

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 267 del 2000, alla Legge 127 del 1997 ed al Decreto Legislativo 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:

a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;

b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel Regolamento di contabilità;

d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;

e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali sono tributarie e non tributarie.

2. Le entrate tributarie sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;

- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

3. Le entrate non tributarie sono le seguenti:

- rendite patrimoniali, assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- canoni raccolta e depurazione delle acque;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

5. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

6. Ove non vengano adottati, nei termini previsti dalla legge, i regolamenti di cui ai comma precedenti e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, l'organo competente, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le aliquote, le tariffe ed i prezzi, entro i limiti previsti dalla legge.

2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, il

Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il Regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dall'entrata ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.

2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, può adottare il Regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ARTICOLO 6

RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal piano esecutivo di gestione.

2. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato a norma di legge, per un periodo non superiore a quattro anni.

3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

4. I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dall'articolo 179, comma 3 del decreto legislativo 267/2000.

5. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

6. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

7. Il dirigente del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi, accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

8. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 7

RISCOSSIONE ORDINARIA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi; qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. I dirigenti dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli ordinari e straordinari previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

4. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ARTICOLO 8

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto del D.P.R. n. 602/1973 e del D.Lgs. n. 112/1999.

2. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il dirigente ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

4. Compete al dirigente del servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete, comunque, al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.

5. In caso di omissione totale o parziale o di ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, la contestazione al debitore è effettuata con atto scritto, recante la precisa indicazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

6. Gli atti indicati nel precedente comma sono notificati dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 9

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) durata massima di ventiquattro mesi;

c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2. Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a lire dieci milioni, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

3. E', in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

5. Per i debiti di natura tributaria la possibilità di rateazione o di dilazione dei pagamenti è definita dagli specifici regolamenti, che saranno informati, qualora non contrari alle norme vigenti, al disposto dei commi precedenti.

ARTICOLO 10

SANZIONI

1. Le sanzioni per la non osservanza del dettato normativo e regolamentare sono irrogate nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti inerenti alla specifica entrata.

2. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:

a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;

b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;

c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;

d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;

e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;

f) l'inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;

g) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità

diversa.

3. La Giunta Comunale determina, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo la fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.

4. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

ARTICOLO 11

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

4. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività gestionali e delle procedure, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

5. In conformità al disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ARTICOLO 12

MISURA DEGLI INTERESSI

La misura annua degli interessi, sui tributi di competenza dell'ente, è determinata come segue:

- A) Per gli interessi maturati fino al 31/12/2006 si continua ad applicare il tasso di interesse del 5% in misura annua;
- B) Per gli interessi maturati a partire dall'1/1/2007, la misura annua degli interessi è determinata in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa a tributi locali, che le somme a credito per il tributo di cui chiede la restituzione possano essere compensate con quelle dovute al comune per lo stesso tributo.
2. La compensazione può essere richiesta per tutte le annualità non prescritte, fino al secondo anno precedente a quello di presentazione dell'istanza.
3. Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, l'ufficio che emette il relativo provvedimento autorizza il contribuente alla compensazione.

ARTICOLO 14

VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITA'

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti spontanei a favore dell'ente, a titolo di tributi locali, non sono dovuti, è fissato nelle seguenti misure:
 - A) Per Imposta comunale sugli immobili, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani annuale, Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente, Imposta Comunale sulla Pubblicità permanente: € 12,00.
 - B) Per Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea, Imposta Comunale sulla Pubblicità Temporanea, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera: € 3,00.
2. **Non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare dovuto, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di cui al comma 1.**
3. Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.
4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento.
2. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.